**COMUNE DI ANDALO PROVINCIA DI TRENTO**

**REP. N. 23/2026 - ATTI PRIVATI**

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE E PAVIMENTAZIONI IN CLS PREVISTI DAGLI INTERVENTI A2 E A3 NEI LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LOC. VALPERSE, VALLAZZA E CROZ DELL'ALTISSIMO IN COMUNE DI MOLVENO – EVENTI IN ALLERTA ORDINARIA – L.P. 01/07/2011, N. 9 – ART. 37, COMMA 1"**

**Codice CIG: B8ED192199**

**Codice CUP: E21D24000470007**

***

Tra i signori:

- Ing. **IVAN MENEGHINI**, nato a Rovereto (TN) il 18.08.1975 e domiciliato per la carica in Andalo (TN), presso il Municipio in Piazza Centrale n. 1, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI ANDALO, cod. fisc. 00319630224, P.Iva 00319630224, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici del Comune di Andalo, di seguito denominato Ente Committente;
- Sig. **WILLI FRANCESCHI** nato a Trento (TN) il 22/09/1969, residente in Baselga di Pinè (TN), Via Puel n. 1 Fraz. Montagnaga, avente C.F. B8ED192199, della cui identità sono certo per presa visione della patente n.

U134C1375H rilasciata dalla Motorizzazione di Trento (TN) in data 02/08/2021 il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'impresa **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222, P.IVA 02526450222, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento allo stesso n. IT02526450222;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 121 di data 17.09.2025 (rettificata per errore materiale con delibera di Giunta n. 133 di data 13.10.2025) è stata riapprovata, in linea tecnica, la prima perizia suppletiva e di variante ai lavori di "SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LOC. VALPERSE, VALLAZZA E CROZ DELL'ALTISSIMO IN COMUNE DI MOLVENO – EVENTI IN ALLERTA ORDINARIA – L.P. 01/07/2011, N. 9 – ART. 37, COMMA 1" predisposta dal dott. Ing. Flaim Luca della società EnDes Engineering S.r.l. con sede legale a Trento, via delle Foibe n. 10 nell'importo complessivo di spesa di €. 798.895,51.= di cui €. 539.045,08.= per lavori, €. 17.090,18.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribassi ed €. 242.760,25.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici n. 340 di data 14.10.2025 è stata approvata, a tutti gli effetti, la prima perizia suppletiva e di variante ai lavori di "SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LOC. VALPERSE, VALLAZZA E CROZ DELL'ALTISSIMO IN COMUNE DI

MOLVENO – EVENTI IN ALLERTA ORDINARIA – L.P. 01/07/2011, N. 9 – ART. 37, COMMA 1" predisposta dal dott. Ing. Flaim Luca della società EnDes Engineering S.r.l. con sede legale a Trento, via delle Foibe n. 10 e nell'importo complessivo di spesa di €. 798.895,51.= di cui €. 539.045,08.= per lavori, €. 17.090,18.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribassi ed €. 242.760,25.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- considerato che nel quadro economico della prima perizia suppletiva e di variante ai lavori di "SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LOC. VALPERSE, VALLAZZA E CROZ DELL'ALTISSIMO IN COMUNE DI MOLVENO – EVENTI IN ALLERTA ORDINARIA – L.P. 01/07/2011, N. 9 – ART. 37, COMMA 1" è prevista la somma di €. 66.201,26.= (Iva esclusa) per i lavori a base d'asta da affidare ad impresa diversa dalla principale e che per la realizzazione degli stessi il progettista ha predisposto i seguenti elaborati:

INTERVENTO A.2 e A.3:

01_EDS24-013_V1.R.110.01.01_RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA;

06_EDS24-013_V1.R.130.11.01_ELENCO PREZZI UNITARI - A2;

07_EDS24-013_V1.R.130.12.01_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - A2;

08_EDS24-013_V1.R.130.13.01_INCIDENZA DELLA MANODOPERA - A2;

09_EDS24-013_V1.R.130.14.01_COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA - A2;

10_EDS24-013_V1.R.130.21.01_ELENCO PREZZI UNITARI - A3;

11_EDS24-013_V1.R.130.22.01_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - A3;

12_EDS24-013_V1.R.130.23.01_INCIDENZA DELLA MANODOPERA - A3;

13_EDS24-013_V1.R.130.24.01_COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA - A3;

19_EDS24-013_V1.T.210.01.00_ESTRATTI CARTOGRAFICI;

20_EDS24-013_V1.T.324.01.01_INTERVENTO 1 via Lungolago;

21_EDS24-013_V1.T.324.02.01_INTERVENTO 2 rifugio Croz dell'Altissimo;

22_EDS24-013_V1.T.324.03.01_INTERVENTO 4a e 4b Valperse - ingresso valle;

23_EDS24-013_V1.T.324.04.01_INTERVENTO 5 e 6 Valperse - salita a presa;

24_EDS24-013_V1.T.324.05.01_INTERVENTO 7 Valperse - scivolo presa;

25_EDS24-013_V1.T.324.06.01_INTERVENTO 9 Vallazza – presa;

26_ V1.R.120.01.01_CSAamm A2+A3;

EDS24-013_E.R.420.01.00_PSC;

EDS24-013_E.T.420.01.00_Layout cantiere.

- considerata l'urgenza si è deciso di procedere con un affidamento in economia, ex artt. 53 e 52 comma 9) della L.P. 26/93, tramite il portale "Contracta" della P.A.T. con una richiesta d'offerta di data 22.10.2025 alla ditta **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222, P.IVA 02526450222, che telefonicamente si è dichiarata immediatamente disponibile alla realizzazione dei lavori previsti;

- il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici con determina n. 466 di data 31.12.2025 ha disposto l'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori per

l'intervento A.2 e A.3 compresi nell'intervento di « SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LOC. VALPERSE, VALLAZZA E CROZ DELL'ALTISSIMO IN COMUNE DI MOLVENO – EVENTI IN ALLERTA ORDINARIA – L.P. 01/07/2011, N. 9 – ART. 37, COMMA 1» alla ditta **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222, per il prezzo di **€. 66.200,61.=** IVA esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato in seguito al ribasso del 0,001% (zero virgola zerozerounopercento) sul prezzo base d'asta di €. 65.094,52.= (al netto della somma di €. 1.106,74.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto del IVA al 22% come da verbale di aggiudicazione di data 03.11.2025;

- che in data 05 novembre 2025 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza all'impresa **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222, ai sensi dell'articolo 17 comma_9 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.;
- che l'impresa **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222, non ha dovuto presentare la garanzia definitiva in quanto l'affidamento è di importo inferiore alla soglia europea;
- che l'impresa **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222, ha presentato la propria polizza assicurativa n. 03/M15055357 della Compagnia ITAS MUTUA;
- che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è

inferiore a €. 150.000,00.=.

Tutto ciò premesso e considerato, dato atto che quanto esposto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente documento, si stipula il seguente

**AFFIDAMENTO**

**per l'esecuzione dell'intervento A.2 e A.3 dei lavori di «SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LOC. VALPERSE, VALLAZZA E CROZ DELL'ALTISSIMO IN COMUNE DI MOLVENO – EVENTI IN ALLERTA ORDINARIA – L.P. 01/07/2011, N. 9 – ART. 37, COMMA 1»**

**ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Il Comune di Andalo, in persona del responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi pubblici, Ing. Ivan Meneghini ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, affida all'impresa **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222, che, a mezzo del signor Willi Franceschi, legale rappresentante dell'impresa, accetta, l'esecuzione dei lavori a base d'asta sopracitati (INTERVENTO A.2 e A.3) ed aggiudicati con verbale di affidamento dd. 03.11.2025, secondo quanto previsto dalla prima perizia di variante ai lavori di « SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA RETE DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LOC. VALPERSE, VALLAZZA E CROZ DELL'ALTISSIMO IN COMUNE DI MOLVENO – EVENTI IN ALLERTA ORDINARIA – L.P. 01/07/2011, N. 9 – ART. 37, COMMA 1» approvata, a tutti gli effetti, con determinazione del responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi pubblici, n.

340 di data 14.10.2025, e che per l'INTERVENTO A.2 e A.3 prevede un costo complessivo di **€. 66.200,61.=** IVA esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato in seguito al ribasso del 0,001% (zero virgola zerozerounopercento) sul prezzo base d'asta di €. 65.094,52.= (al netto della somma di €. 1.106,74.= relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto del IVA al 22%.

L'impresa si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori, ad eseguirli a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla D.L.

**ART. 2 – DOCUMENTI DI CONTRATTO**

**1.** L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'impresa affidataria sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

INTERVENTO A.2 e A.3:

01_EDS24-013_V1.R.110.01.01_RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA;

06_EDS24-013_V1.R.130.11.01_ELENCO PREZZI UNITARI - A2;

07_EDS24-013_V1.R.130.12.01_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - A2;

08_EDS24-013_V1.R.130.13.01_INCIDENZA DELLA MANODOPERA - A2;

09_EDS24-013_V1.R.130.14.01_COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA - A2;

10_EDS24-013_V1.R.130.21.01_ELENCO PREZZI UNITARI - A3;

11_EDS24-013_V1.R.130.22.01_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - A3;

12_EDS24-013_V1.R.130.23.01_INCIDENZA DELLA MANODOPERA - A3;

13_EDS24-013_V1.R.130.24.01_COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA - A3;

19_EDS24-013_V1.T.210.01.00_ESTRATTI CARTOGRAFICI;

20_EDS24-013_V1.T.324.01.01_INTERVENTO 1 via Lungolago;

21_EDS24-013_V1.T.324.02.01_INTERVENTO 2 rifugio Croz dell'Altissimo;

22_EDS24-013_V1.T.324.03.01_INTERVENTO 4a e 4b Valperse - ingresso valle;

23_EDS24-013_V1.T.324.04.01_INTERVENTO 5 e 6 Valperse - salita a presa;

24_EDS24-013_V1.T.324.05.01_INTERVENTO 7 Valperse - scivolo presa;

25_EDS24-013_V1.T.324.06.01_INTERVENTO 9 Vallazza – presa;

26_ V1.R.120.01.01_CSAamm A2+A3;

EDS24-013_E.R.420.01.00_PSC;

EDS24-013_E.T.420.01.00_Layout cantiere.

Tutti i suddetti documenti, visionati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

**ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO – TERMINI DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è quantificato in **€. 66.200,61.= (comprensivo di oneri per la sicurezza non**

**soggetti a ribasso per €. 1.106,74.=)**, oltre all'IVA nella misura del 22% (ventiduepercento).

2. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura a consuntivo delle lavorazioni.

3. I pagamenti saranno effettuati a conclusione dei lavori in un'unica soluzione.

**ART. 4 – DURATA, TEMPO UTILE E TERMINI E PENALI**

**1.** I termini per l'ultimazione dei lavori, per la contabilizzazione dei lavori ed i pagamenti degli acconti, per la redazione del conto finale e per la certificazione di regolare esecuzione delle opere, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati nel Capitolato speciale d'appalto.

**ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

**1.** L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. in particolare il contratto SETTORE EDILE INDUSTRIA codice 1200 Settore 42.11.00 (come da ultimo aggiornamento del 29/01/2025), di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

**2.** L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

**1.** Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione,

come disposto dall'articolo 119, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 7 - SUBAPPALTO**

**1.** E' ammesso il subappalto come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Come indicato nella lettera d'invito, l'impresa non deve presentare la garanzia definitiva in quanto l'affidamento è di importo inferiore alla soglia europea ed il pagamento del corrispettivo è previsto in un'unica soluzione finale.

**ART. 9 - REVISIONE PREZZI**

**1**. È prevista la revisione dei prezzi come indicato all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**ART. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

**1.** L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

**ART. 11 – DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO**

**1.** Agli effetti del presente contratto l'impresa **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222, che, a mezzo del signor Willi Franceschi, elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Andalo, in piazza Centrale n. 1 38010 Andalo (TN), obbligandosi di informare l'Ente

Committente, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'affidatario dichiara che il signor Willi Franceschi, in qualità di legale rappresentate dell'impresa, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

**ART. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

**1.** L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto (se permesso).

**2.** L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 13 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO**

**1.** Per quanto non espressamente previsto dall'atto di affidamento si fa riferimento ai disposti di cui alla L.P. 26/1993 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.P. 02/2016, al D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg emanazione del regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 concernente Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e, per quanto non contrastanti, con il D.P.R. n. 207/2010, il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nonché con tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

**ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**1.** L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'Ufficio Segreteria del

Comune di Andalo.

**2.** L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI ANDALO, con sede a Andalo, piazza Centrale n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Daniel David Pancheri, in qualità di Segretario comunale.

**ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010**

**1.** Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dagli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

**2.** Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del contratto ex articolo 1456 del C.C..

**3.** Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicati sono quelli indicati nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dall'impresa **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222, a mezzo del signor Willi Franceschi.

L'impresa medesima dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati indicati nella precitata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di data odierna:

- Willi Franceschi nato a Trento (TN) il 22/09/1969.

**4.** Le fatture devono essere corredate con codice CUP: **E21D24000470007** e CIG: **B8ED192199** ed inoltrate in forma elettronica al COMUNE DI ANDALO.

**5.** L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI**

**1.** Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione ed eventuale registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

**ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'articolo 123, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 nonché degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler

avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

**a.** l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali;

**b.** il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;

**c.** il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto: inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione, frode nell'esecuzione dei lavori, manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori, sospensione dei lavori da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo, rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008 e s.m. e i.;

**d.** la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e di

sicurezza sul luogo di lavoro;

**e.** la violazione del piano di sicurezza e coordinamento.

**ARTICOLO 18 – RECESSO DEL CONTRATTO**

**1.** L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

**ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**1.** Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dall'art. 211 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Trento.

**2.** È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 20 – CLAUSOLA DI MANLEVA**

**1.** La Ditta appaltatrice terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese delle ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dalla Ditta appaltatrice stessa.

**ART. 21 – ALLEGATI AL CONTRATTO**

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti

documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:- Elaborati tecnici sopra elencati;

- Verbale di gara e busta economica;

- provvedimento di aggiudicazione;

Agli effetti fiscali si richiama l'applicazione dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e s.m. che prescrive la registrazione solo in caso d'uso per scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad I.V.A.

Letto, accettato e sottoscritto.

**Andalo, 27 gennaio 2026**

Per il Comune

Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e Servizi Pubblici del Comune di Andalo

Ivan Meneghini 27.01.2026 08:23:24 GMT+01:00

Meneghini Ing. Ivan

Per l'impresa **EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222

Il legale rappresentante

Firmato digitalmente da: Willi Franceschi
Data: 27/01/2026 10:27:43

Willi Franceschi

L'impresa dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni stabilite nel presente contratto agli articoli agli artt. 4 (TERMINI E PENALI), 5(OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI), 17 (SPESE CONTRATTUALI), 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), 19 (RECESSO DAL CONTRATTO) 20 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE) e 21 (CLAUSOLA DI MANLEVA).

Per il Comune

Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio – Cantiere comunale e

Servizi Pubblici del Comune di Andalo

Meneghini Ing. Ivan

**EXTREME SCAVI SRL** con sede a Baselga di Pinè in Via Puel n. 1, C.F 02526450222

Il legale rappresentante

Willi Franceschi

Ivan Meneghini 27.01.2026 08:23:24 GMT+01:00

Firmato digitalmente da: Willi Franceschi
Data: 27/01/2026 10:27:44